

**Ricorso dell'Atleta CORAZZA ANDREA per lo scioglimento del vincolo dalla Società Associazione Sportiva OK VAL - Gorizia (Cod. Fipav 07.030.0038).**

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata Triveneto composta da:

Sig. Pietro Bianzale (Presidente)  
Avv. Andrea Canzian (Vice Presidente)  
Avv. Diego Bucci (Assistente)  
Avv. Silvia Ruffato (Componente)  
Sig.ra Daniela Marcato (Segretaria)

\*\*\*\*\*

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta,

**PREMESSO CHE**

- con lettera raccomandata A.R. del 15 ottobre 2010 l'atleta Corazza Andrea chiedeva, in via amichevole, alla A.S. Ok VAL, il consenso allo scioglimento del vincolo.
- La società A.S. OK VAL nulla rispondeva.
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, in data 12 novembre 2010 l'atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa.
- La società vincolante non si costituiva in giudizio.
- In data 25/01/2011 il ricorrente comunicava la rinuncia alla richiesta di scioglimento coattivo del vincolo, a seguito della lettera FIPAV prot./tess/mr/50453 del 09/11/2010, pervenutagli in data 20/01/2011, con la quale gli veniva comunicata la revoca del primo tesseramento dalla A.S. OK VAL di Gorizia.
- La causa deve pertanto essere considerata estinta.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Rilevato che la comunicazione della revoca del tesseramento emessa dall'ufficio tesseramento della FIPAV di cui al prot./tess./mr/50453 del 09/11/2010 è giunta all'atleta in data successiva alla proposizione, da parte di quest'ultimo, del ricorso introduttivo, questa commissione prende atto della cessazione della materia del contendere.

**P.Q.M.**

Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo versata dal ricorrente.

Affissione all'Albo 31/01/2011

f.to la Segretaria  
Daniela Marcato

f.to il Presidente  
Pietro Bianzale